

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2223 del 03/05/2022
Oggetto	Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.. Ditta PERFETTO TAMMARO , con sede legale in Via Salde Entrà n. 73 in Comune di Finale Emilia e impianto in Via dell'Agricoltura n. 718 in Comune di San Felice s/P (MO) - NUOVA ISCRIZIONE al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi SFE007 per l'impianto sito in Comune di San Felice s/P - Via dell'Agricoltura n. 718. - Foglio 38, Mappale 130 sub 8 - C.F. PRFTMR81E12F839O - P.IVA 03974130365
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2354 del 03/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno tre MAGGIO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.. Ditta PERFETTO TAMMARO , con sede legale in Via Salde Entrà n. 73 in Comune di Finale Emilia e impianto in Via dell’Agricoltura n. 718 in Comune di San Felice s/P (MO) – NUOVA ISCRIZIONE al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi **SFE007** per l'impianto sito in Comune di San Felice s/P – Via dell’Agricoltura n. 718. - Foglio 38, Mappale 130 sub 8 - C.F. PRFTMR81E12F839O
P.IVA 03974130365 - PRATICA SINADOC: 4650/2022

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI ARPAE - MODENA -

Visti:

- ⌚ il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- ⌚ il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- ⌚ il D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
- ⌚ la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente, assegnandole in parte ad Arpa, ridenominata con la medesima legge regionale in Arpae “Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia”;
- ⌚ la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo di ARPAE di cui alla L.R. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti in materia di autorizzazioni;
- ⌚ *Richiamata la sentenza emessa dalla terza sezione della Cassazione penale 15/02/2017, n.7160, che affronta e risolve la questione relativa all'esatta perimetrazione dell’operazione di recupero “R13” in merito alla tipologia 5.7.3, stabilendo che, qualora previsto dal testo del DM 5/2/98 tutt’ora vigente, una attività di recupero anche se compiuta con lavorazione meccanica, costituisce attività consentita nell’ambito della messa in riserva, e strumentale alla successiva forma di recupero stricto sensu che il decreto medesimo riconduce alle citate operazioni R3 ed R4, logicamente e cronologicamente distinte dalla messa in riserva medesima R13;*

Dato atto che:

tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena è stata sottoscritta in data 02.05.2016 la “Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative” che individua le

funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente ex art. 1, comma 85, lett.a) legge n. 56/2014" che la Provincia di Modena esercita mediante Arpae (Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 08/02/2016), tra le quali sono comprese le iscrizioni al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

con deliberazione del Direttore Generale **n.1506 del 27/09/2021** si è provveduto al rinnovo delle convenzioni stipulate con le Province di Piacenza, Parma e Modena e con la Città Metropolitana di Bologna per lo svolgimento da parte di Arpae delle funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente ex art. 1, comma 85, lett. a), legge n. 56/2014..

Vista la comunicazione presentata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 in data 07/01/2022 al SUAP del Comune di Finale Emilia e acquisita al protocollo di Arpae n. 1674 del 10/01/2022, con la quale la ditta Perfetto Tammaro:

- chiede l' ISCRIZIONE al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto sito Via dell'Agricoltura n. 718 in Comune di San Felice s/P (MO);
- dichiara di avviare, decorsi 90 giorni dalla data dell'invio, l'attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi di cui al DM 05/02/1998;

Viste:

- la nota prot. ARPAE n.21031 del 09/02/2022, con la quale è stato chiesto alla ditta di presentare specifica documentazione integrativa;
- Con prot. n.21031 del 09/02/2022 sono state inoltre richieste integrazioni, in merito alla procedura radiometrica strumentale validata da esperto qualificato, in quanto l'attività oggetto di comunicazione, messa in riserva di rifiuti (R13) con Codice EER 170405, è prevista fra quelle indicate alla tipologia 3.1 all'allegato 1 del DM 5/02/98 a condizione che il rifiuto sia: "non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230", acquisite al prot. di Arpae con n. 50773 del 28/03/2022;
- la nota prot. ARPAE n. 29118 del 22/02/2022 con cui la scrivente Agenzia ha chiesto al Comune di San Felice s/P di esprimere il proprio parere in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività in oggetto con gli strumenti urbanistici vigenti;
- Valutata la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta, acquisita al protocollo con il n. 44040 del 16/03/2022 , con prot. n.50773 del 28/03/2022 e con prot.n. 71939 del 02/05/2022;

Considerato che la Ditta dichiara che:

- la ditta Perfetto Tammaro intende avviare un'attività di recupero rifiuti (R13) non pericolosi di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- l'attività di recupero di rifiuti prevista è relativa ai punti 3.1.(rifiuti di ferro, acciaio e

ghisa);3.2 (rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe); 5.8,(spezzoni di cavo di rame ricoperto) e 5.19 (apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC) del D.M. 05/02/98 e ss.mm. è svolta esclusivamente all'interno di un capannone industriale dotato di pavimentazione in battuto di cemento, e non verrà originato nessuno scarico idrico connesso con l'attività produttiva ubicato in Comune di San Felice s/P (Mo) in Via dell'Agricoltura n. 718; , Foglio 38, Mappale 130 sub 8;

- non sussistono per quanto sopra citato pericoli reali o potenziali connessi con la contaminazione delle acque siano esse piovane, superficiali o di falda;
- l'attività non risulta assoggettabile alla normativa sulle acque di dilavamento e di prima pioggia;
- l'attività consiste nella messa in riserva di rifiuti costituiti dalle seguenti tipologie: 3.1.;3.2; 5.8; e 5.19 ;
- i rifiuti che la Ditta intende recuperare verranno trasportati all'interno del capannone summenzionato dalla ditta stessa mediante mezzi regolarmente iscritti all'Albo Gestori Ambientali (iscrizione categoria 4 classe F) o dai clienti stessi a conferire presso l'impianto con mezzi propri autorizzati.
- La provenienza territoriale dei rifiuti si stima sia principalmente regionale;
- La ditta non tratta rifiuti contenenti sostanze estranee quali oli, PCB, PCT, solventi e altri liquidi;
- non sono presenti sistemi di raccolta dei reflui in quanto l'azienda non tratta rifiuti che possono essere inquinati da oli o altre sostanze liquide;
- l'attività viene svolta direttamente all'interno dello stabile;
- il conferimento dei rifiuti viene direttamente all'interno dello stabile: il mezzo entra all'interno del capannone e i rifiuti vengono scaricati nella zona denominata "ricezione" indicata nella planimetria allegata;
- i rifiuti giungono in azienda all'interno di :cassoni/ container scarrabili; cassoni metallici di medie dimensioni;cassoni metallici/plastici di piccole dimensioni;big bags e sfusi all'interno delle carrozzerie dei mezzi;
- i rifiuti vengono scaricati e, quando necessario, viene fatta una cernita nel reparto operativo per il successivo posizionamento nei cassoni/container posizionati a ridosso della parete Nord e della parete Sud;
- le tipologie di imprese dalla quale si crede possano provenire i rifiuti sono : industria ceramica; impiantisti elettrici industriali e civili; lavorazione ferro-alluminio,elettromeccanica (limitatamente ai soli rottami metallici);installazione serramenti e cancelli;automazione industriale;carpenterie metalli;lavorazione lamiera-acciaio; produzione cablaggi elettrici; idraulici; elettricisti;ristrutturazioni edili.

Trattamento rifiuti tipologie 3.1 e 3.2:

- i rifiuti provenienti da ditte terze vengono esaminati visivamente prima dello scarico per accertarsi delle caratteristiche dei rifiuti;
- vengono eseguite operazioni manuali, se necessarie, di cernita e selezione, per eliminare

eventuali materiali estranei e per raggruppare i materiali selezionati in categorie omogenee in base alla loro composizione;

- dal trattamento dei rifiuti verranno ottenuti sempre rifiuti identificati generalmente con lo stesso codice EER;
- tali rifiuti verranno conferiti presso centri regolarmente autorizzati per l'effettivo recupero (R4);

Trattamento rifiuti tipologia 5.8:

- i rifiuti in ingresso vengono stoccati in un cassone / container posizionato lungo la parete Sud identificati tramite cartelli indicanti i codice identificativi EER;
- il primo trattamento sui rifiuti costituiti da cavi di rame ricoperti consiste in operazioni manuali di cernita e selezione eliminando eventuali materiali estranei e raggrupparli in materiali in categorie omogenee secondo la loro composizione;
- nella seconda fase di trattamento, mediante apposita attrezzatura viene rimosso il rivestimento plastico;
- l'attrezzatura utilizzata per il trattamento dei cavi è un piccolo dispositivo da banco di lavoro;
- il cavo da trattare viene introdotto manualmente nella macchina che attraverso un utensile affilato taglia longitudinalmente la guaina in plastica rendendo agevole la separazione dal metallo contenuto nel suo interno;
- la guaina in plastica viene semplicemente separata dal metallo;
- non viene eseguito nessun altro trattamento successivo.
- La frazione metallica, conservata in cassoni metallici, viene avviata al recupero presso centri di raccolta e trattamento rifiuti autorizzati;

Trattamento rifiuti tipologia 5.19:

- i rifiuti in ingresso vengono stoccati a terra nei box lungo la parete Ovest identificati tramite cartelli indicanti i codice identificativi EER;
- i rifiuti in oggetto sono costituiti da motori elettrici;
- i rifiuti costituiti da motori elettrici fanno parte di installazioni fisse industriali e trasformatori elettrici (provenienti dal settore della produzione di componentistica elettrica ed elettronica, esclusa dal campo di applicazione della Direttiva Raee);
- tali rifiuti la ditta li gestisce in messa (R13) e li cede tal quali senza alcuna lavorazione ad aziende terze autorizzate al recupero effettivo;
- la messa in riserva dei rifiuti è effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'allegato 5 del regolamento;
- relativamente agli aspetti ambientali generati da tali attività, vengono rispettati i principi generali di cui all'art. n. 1 del DM 05/02/098, modificato dal Decreto 5 Aprile 2006, n. 186;
- non è prevista la produzione di scarichi idrici legati all'attività di messa in riserva;
- non sono generate emissioni in atmosfera;
- non sono generati inconvenienti causati da rumore;
- non sono generati inconvenienti causati da odori;
- non è danneggiato il paesaggio e/o siti di particolare interesse in quanto la ditta è insediata in

zona artigianale;

Dato atto che:

- la planimetria di riferimento per la presente iscrizione è quella di cui al prot. n. 1674 del 10/01/2022 che qui si allega quale parte integrante e sostanziale;
- la relazione di riferimento per la presente iscrizione è quella di cui al prot. n. 1674 del 10/01/2022 denominata: “1_0_2021_Relazione tecnica”;
- la ditta dichiara di essere in affitto dell’immobile destinato ad impianto di recupero rifiuti non pericolosi tramite contratto d’affitto, come risulta dalla copia del contratto d’affitto allegata all’istanza assunta agli atti con prot. n.1674/2021;
- la Ditta dichiara che le attività adiacenti (come raffigurate in planimetria) hanno ingresso indipendente;
- Preso atto che nella tavola 3.4.1 del PTCP 2009 della Provincia di Modena l'impianto della ditta in oggetto non è localizzato in: Zone non idonee per la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi (art. 81 c. 5);

Dato atto che con nota acquisita al prot. n. 58202 del 07/04/2022 il Comune di San Felice s/P ha trasmesso il proprio parere in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività in oggetto, da cui risulta in particolare quanto segue: “esprime parere favorevole trattandosi di attività produttiva compatibile con la destinazione urbanistica assegnata dai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica all’ambito interessato in cui ricade l’attività oggetto di istanza”;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.C. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento al cap. 14 di Piano, al punto 14.4 afferma che: “[...] In via generale gli impianti di trattamento dei rifiuti inclusi gli impianti di recupero dei rifiuti sono, invece, preferibilmente da localizzare all’interno degli ambiti specializzati per le attività produttive [...]”;

Vista l’evidenza dell’avvenuta trasmissione alla Prefettura di quanto disposto dall’art. 26Bis della L. 132/2018 redazione del PEI e trasmissione, unitamente a tutte le informazioni utili per l’elaborazione del PEE, alla Prefettura assunta agli atti di questa agenzia con prot.44040 del 16/03/2022.

Vista la documentazione inviata dalla Ditta ed assunta agli atti con prot. n. 44040 del 16/03/2022 relativa la dichiarazione di asseverazione redatta da progettista esperto/qualificato in merito all’esclusione delle attività di cui all’allegato I del DPR n. 151/11 in materia di prevenzione incendi.

Preso atto dell’avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale tramite pagamento PagoPa; (classe 6);

Visti inoltre:

- la comunicazione da parte del Ministero dell’Interno – banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (PR_MOUTG_Ingresso_0003570_20220117), che attesta che a

carico della ditta Perfetto Tammaro e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data del 19/01/2022, non sussistono le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 52157 del 29/03/2022;

- la dichiarazione del gestore di possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5 febbraio 1998, in atti al prot. n. 1674 del 10/01/2022;
- la dichiarazione del gestore di consenso al trattamento dei dati personali contenuti nell'istanza e nella documentazione tecnica ed amministrativa per le finalità meramente istituzionali in osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e s.m.e i.; in atti al prot. n. 1674 del 10/01/2022;

Richiamate tutte le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;

Ritenuto di dover applicare il medesimo approccio giuridico di cui alla sentenza Cass. Pen. 15/02/2017, n.7160, richiamata in premessa, anche alla tipologia 5.19.3, oggetto del presente provvedimento;

Dato atto che la Responsabile del Procedimento Ing. Elena Manni attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta dott.ssa Barbara Villani, Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena su incarico dirigenziale conferito con deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 126 del 14/12/2021, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, Via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n° 472 (lato Via Cagliostro scala L);
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n° 472 (lato Via Cagliostro scala L) e visibile sul sito web dell' Agenzia www.arpae.it ;

D E T E R M I N A

1. **di iscrivere** la ditta Perfetto Tammaro con sede legale nel Comune di Finale Emilia (MO) – Via Salde Entrà n.73, al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con il numero di iscrizione **SFE007**;
2. **di stabilire** che l’attività di recupero oggetto della presente iscrizione può essere esercitata presso l’impianto ubicato nel Comune di San Felice s/P (MO) - Via dell’Agricoltura n. 718 a San Felice s/P (MO) - con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06

3.1		rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]				Operazioni di recupero: R13	
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale t/a	Recupero t/a	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero	
		mc	t				
100299	rifiuti non specificati altrimenti (CASCAMI DI LAVORAZIONE DI FERRO, ACCIAIO E GHISA)(1)					Cernita e conferimento ad impianti terzi autorizzati	
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi						
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi						
120199	rifiuti non specificati altrimenti (CASCAMI DI LAVORAZIONE DI FERRO, ACCIAIO E GHISA)(1)						
150104	imballaggi metallici						
160117	metalli ferrosi						
170405	ferro e acciaio						
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti						
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117						
191202	metalli ferrosi						
200140	metallo						
Subtotale		80	30	1.799	-		
3.2		rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici[100899] e [120199]				Operazioni di recupero: R13	

3.2.3 lett. c	<p>Operazioni di recupero dei rifiuti costituiti da ROTTAMI DI ALLUMINIO, inclusi i ROTTAMI DI LEGHE DI ALLUMINIO: messa in riserva (R13).</p> <p>Operazioni di recupero dei rifiuti non ferrosi o loro leghe <u>diversida</u> alluminio e leghe di alluminio: messa in riserva (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche (R4): oli e grassi <2% in peso; PCB e PCT <25 ppb; inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale; solventi organici <0,1% in peso; polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; non radioattivo ai sensi del D.lgs 17 marzo 1995 n. 230; non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.</p>						
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale t/a	Recupero		Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero R 13
		mc	t		t/a		
100899	rifiuti non specificati altrimenti (CASCAMI DI LAVORAZIONE DI METALLI NON FERROSI O LORO LEGHE)(1)						Cernita e conferimento ad impianti terzi autorizzati 3.1.4 lett. c materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI
110501	zinco solido						
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi						
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi						
120199	rifiuti non specificati altrimenti (CASCAMI DI LAVORAZIONE DI METALLI NON FERROSI O LORO LEGHE)(1)						
150104	imballaggi metallici						
170401	rame, bronzo, ottone						
170402	alluminio						
170403	piombo						
170404	zinco						
170406	stagno						
170407	metalli misti						
191002	rifiuti di metalli non ferrosi						
191203	metalli non ferrosi						
200140	metallo						
Subtotale		30	8	400			
5.8	spezzoni di cavo di rame ricoperto						Operazioni di

							recupero: R13	
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero		Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	t/a		t/a		
160118	metalli non ferrosi							Cernita e conferimento ad impianti terzi autorizzati
160122	componenti non specificati altrimenti (SPEZZONI DI CAVO DI RAME RICOPERTO) (1)							
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (SPEZZONI DI CAVO DI RAME RICOPERTO)(1) (2)							
170401	rame, bronzo, ottone							
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410							
Subtotale		20	8	400		-		
5.19								
<i>apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC</i>							Operazioni di recupero: R13	
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero		Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	t/a		t/a		
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213							Cernita e conferimento ad impianti terzi autorizzati
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (2)							
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 (3)							
Subtotale		15	9	400				
TOTALE		145	55	2999				

con le seguenti prescrizioni:

2.a) La ditta Perfetto Tammaro deve rispettare i quantitativi massimi istantanei autorizzati, pari a **55** t e le quantità massime annue, pari a **2.999** t/a, riportate in questo atto;

2.b) In caso di ispezione, l'azienda deve essere in grado di fornire, a richiesta, la statistica dei movimenti effettuati giornalmente e dei quantitativi istantanei presenti al momento dell'ispezione e dei quantitativi annui gestiti;

2.c) lo stoccaggio dei materiali deve avvenire esclusivamente nelle aree indicate in planimetria dal proponente; i rifiuti stoccati devono essere individuati da apposita cartellonistica indicante il codice EER e devono essere separati tra loro con idonei sistemi di contenimento;

2.d) in caso di dismissione dell'impianto, il gestore deve inviare ad Arpae SAC Modena:

- comunicazione di dismissione dell'impianto, con indicazione certa della data di dismissione;
- una breve relazione nella quale attesta:
 - l'avvenuto svuotamento dei box di stoccaggio, vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) e di aver provveduto al corretto recupero o smaltimento del contenuto;
 - di aver rimosso tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento.
- copia dei formulari con i quali si è provveduto a smaltire gli ultimi rifiuti rimasti presso l'impianto;
- copia del registro dal quale risulti che tutti i rifiuti presenti nell'impianto sono stati correttamente recuperati e/o smaltiti;
- adeguata documentazione fotografica relativa stato dismesso dell'impianto.

3. di allegare quale parte integrante e sostanziale del presente Atto, la **planimetria** assunta agli atti di questa Agenzia con prot.1674 del 10/01/2022;

4. di precisare che:

4.a) L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabile all'impianto e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06.

4.b) Ai fini dell'esercizio dell'attività di recupero oggetto del presente atto, la ditta deve essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e/o concessioni di cui all'art. 1, comma 3 del D.M. 5 febbraio 1998. *“Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto, disciplinati dal presente decreto, devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro”*;

4.c) La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'allegato 5 del D.M. 05.02.98

4.d) Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione

dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.

5) la gestione dei rifiuti previsti al punto 5.19 del D.M. 05/02/98 e ss.mm., non sono riconducibili alla filiera dei RAEE Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche in quanto apparecchiature costituite da un componente o una parte di una installazione fissa; tali rifiuti sono gestiti ai sensi dell'Art. n. 216 del D.Lgs.152/06;

6) non è ammessa la raccolta di rifiuti RAEE

7) lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire esclusivamente all'interno del capannone negli appositi contenitori individuati nella planimetria, distinti per tipologia;

8) l'ordine dei singoli cassoni all'interno del capannone può essere variabile atteso che il contenuto di ciascun cassone sia indicato con apposita cartellonistica;

9) l'impianto deve essere dotato di copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento e stoccaggio;

10) le operazioni di selezione e cernita devono essere effettuate esclusivamente all'interno del capannone;

11) non verranno generati inconvenienti causati da rumori;

12) non verranno generate emissioni in atmosfera;

13) non verranno generati inconvenienti causati da odori;

14) i rifiuti messi in riserva devono essere inviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione;

15) non è prevista la produzione di scarichi idrici legata all'attività di messa in riserva in quanto il progetto prevede di trattare solo rifiuti non contaminati da sostanze liquide;

16) la messa in riserva dei rifiuti deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'**allegato 5** del regolamento ;

17) gli impatti ambientali generati da tale attività devono rispettare i principi generali di cui all' **art. n.1** del DM 05/02/98 modificato dal Decreto 05/04/2006 n. 186;

18) la ditta Perfetto Tammaro è dotata di procedura per la sorveglianza radiometrica prevista dall'art. 157 del Dlgs. 230/1995, approvata da un Esperto Qualificato il quale deve anche garantire la periodica verifica prevista dalla norma, sia in relazione all'avvenuta sorveglianza, sia al buon funzionamento dello strumento di misura utilizzato.

19) la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'incarico in essere, deve comunicare tale modifica all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;

20) in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;

21) La “Procedura per la sorveglianza radiometrica ” , oltre a quanto sopra descritto deve contenere quantomeno: una planimetria con l’individuazione della zona di isolamento del carico nel caso si verifichi una anomalia radiometrica; tale area deve essere posta possibilmente al confine aziendale e facilmente circoscrivibile (al bisogno) tramite segnaletica al fine di garantire la sicurezza degli operatori dell’azienda;

22) la definizione della periodicità delle verifiche che l’esperto qualificato deve effettuare per il rilascio dell’attestazione dell’avvenuto controllo radiometrico;

23) in relazione alle attestazioni dell’avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell’esperto qualificato di II o III livello, restano ferme le disposizioni previste dal comma 2, art. 1 e dal comma 2, art. 2 del D.Lgs. 100/11 e s.m.i;

24) la documentazione, unitamente alla Procedura per la sorveglianza radiometrica approvata, deve essere conservata e registrata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;

25. di stabilire che la presente iscrizione ha validità fino al **02/05/2027** e potrà essere rinnovata alla scadenza previa apposita comunicazione da presentare al SUAP territorialmente competente almeno 90 giorni prima della data sopra indicata.

26. di informare che:

ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno la ditta deve versare ad Arpae i diritti di iscrizione tramite **bollettino PagoPa** emesso dalla scrivente Agenzia

L’attività di recupero in oggetto rientra, ai fini della tariffa d’iscrizione, nella **classe 6** ai sensi dell’art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350

Ai sensi dell’art. 216, comma 5 del D.Lgs. 152/06 deve essere inoltrata al SUAP territorialmente competente una nuova comunicazione nelle ipotesi di modifiche sostanziali delle operazioni di recupero e/o della titolarità dell’iscrizione.

Il controllo della conformità dell’attività alle norme vigenti in materia ambientale sarà svolta dagli enti preposti.

27. di fare salvo:

- quanto previsto dalla circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.1121/19;

- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori.
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici.
- quanto previsto in materia di tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla parte Terza del D.Lgs. 152/06.
- quanto previsto in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera di cui alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06.
- i diritti di terzi ai sensi di legge.

28. di informare che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

29. di trasmettere copia del presente atto al SUAP del Comune di San Felice, alla ditta interessata, al Comune di San Felice, alla Polizia Provinciale e ad Arpae -Servizio Territoriale per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Allegato: planimetria

per La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani

*Il Tecnico Esperto titolare I.F.
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni*
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.